



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 240
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 240/A della F.I.G.C., inerente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/2001.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/A

- Visto il D.lgs. 231/2001;
- Visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/2001, come da elaborati allegati alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio Federale il 27 aprile 2015



INDICE

DEFINIZIONI	3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento	5
1.2 L'adozione del "modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.	10
2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	12
2.1 Individuazione dei rischi e protocolli	12
2.2 Il "sistema di controllo preventivo"	12
3. IL MODELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO	15
3.1 La Federazione Italiana Giuoco Calcio	15
3.2 Funzione e scopo del Modello	15
3.3 Caratteristiche del Modello	16
3.4 La costruzione del Modello e la sua struttura	17
3.5 I reati cd. "presupposto"	19
3.6 I principi ispiratori del Modello	27
3.7 La procedura di adozione del Modello	28
4. L' ORGANISMO DI VIGILANZA	30
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	30
4.2 Durata in carica	33
4.3 Funzione e compiti dell'Organismo di Vigilanza	35
4.4 Poteri dell'OdV	37
4.5 Regole di convocazione e di funzionamento	39
4.6 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi della FIGC	40
4.7 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV	41
4.8 Verifiche sull'adeguatezza del Modello	43
4.9 Obblighi di riservatezza	44
4.10 Raccolta e conservazione delle informazioni	44
5. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	46
5.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti	46
5.2 Informazione ai Consulenti/Collaboratori, Fornitori e Partner	47
5.3 Obblighi di vigilanza	47
6. SISTEMA DISCIPLINARE	49
6.1 Funzione del sistema disciplinare	49
6.2 Violazioni	50
6.3 Sanzioni	51



DEFINIZIONI

- "Attività sensibili": le attività della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- "CCNL": Contratto/i Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato/i alla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- "Dirigenti federali": a norma del punto 1 art.10 NOIF "coloro che, sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare". Tra i Dirigenti federali sono annoverati anche gli Amministratori e i membri del Collegio dei revisori dei Conti.
- "Consulenti/Collaboratori": i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Federazione Italiana Giuoco Calcio in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione;
- "Destinatari": i Dirigenti federali, Consulenti/Collaboratori, i Dipendenti, ed i Partner della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- "Dipendenti": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- "D.Lgs. 231/2001" o "Decreto": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modifiche o integrazioni;
- "Federazione" o "FIGC": la Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- "Fornitori": i fornitori di beni e servizi della FIGC;
- "Linee Guida": le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 31 marzo 2008 e aggiornate nel marzo 2014;
- "Modello": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;



- "Organi federali": Assemblea, Presidente federale, i Vice Presidenti federali, il Comitato di presidenza, il Consiglio federale, il Direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti;
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché alla valutazione sull'opportunità di un suo aggiornamento;
- "P.A.": la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio);
- "Partner": le controparti contrattuali della FIGC, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Federazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la FIGC nell'ambito delle attività sensibili;
- "Reati": le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni;
- "RSPP": il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione ovvero *l'"insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori"* (art. 2 lett. l) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11, legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto era adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del D.Lgs. 231/2001, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità dell'ente qualora determinati reati (reati cd. "*presupposto*") siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, Dipendenti).

Pertanto, nel caso in cui sia commesso uno dei reati cd. "*presupposto*", alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto, si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità "amministrativa" dell'ente.



Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Successivamente, l'art. 6, L. 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel Decreto l'art. 25-*bis*, che sanziona gli enti per il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

In seguito, l'art. 3, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità anche ai c.d. reati Societari.

L'art. 3, L. 14 gennaio 2003, n. 7, ha, poi, introdotto l'art. 25-*quater*, il quale dispone la punibilità dell'ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Mentre l'art. 25-*quinquies*, introdotto dall'art. 5, L. 11 agosto 2003, n. 228, ha esteso la responsabilità ai reati contro la personalità individuale.

L'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito la "Legge Comunitaria 2004") ha, inoltre, inserito l'art. 25-*sexies* volto ad estendere la responsabilità ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.



In particolare, la Legge Comunitaria 2004 ha, inoltre, modificato il TUF introducendo una specifica disposizione, l'art. 187-*quinquies*, ai sensi della quale l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") ha poi integrato e modificato sia il TUF sia il Codice Civile, introducendo, tra l'altro, il nuovo art. 2629-*bis* cod. civ. relativo al reato di "Omessa comunicazione del conflitto di interessi", applicabile esclusivamente alle società quotate. Tale reato è stato introdotto, ad opera della medesima legge n. 262/2005, nell'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001.

Successivamente, con Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ad alcune tipologie di reati, purché commessi a livello transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3, Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;



- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" è stato introdotto nel Decreto l'art. 25-*septies* (nella sua attuale stesura sostituito dall'art. 300, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), che ha esteso il novero dei reati cd. "presupposto" all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In seguito, il D.Lgs. n. 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'art. 63, comma 3, l'art. 25-*octies* che include nel catalogo dei Reati anche la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio¹, commessi sia a livello nazionale sia internazionale.

Per effetto poi dell'entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato introdotto nel Decreto l'art. 24-*bis* che estende l'elenco dei Reati ai cd. "delitti informatici".

Nell'estate 2009, inoltre, il legislatore, mediante il decreto sicurezza e la collegata legge sviluppo, ha aggiornato l'elenco dei reati "presupposto", modificando l'ambito di applicazione del decreto n. 231 e allargandolo ai delitti di falso contro l'industria ed il commercio, ai delitti in violazione del diritto d'autore ed ai delitti di criminalità organizzata.

Il 9 agosto 2012, attraverso la pubblicazione del D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012), è entrato in vigore il nuovo "reato 231" "L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Infine, il disegno di legge «disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (cosiddetto "ddl

¹ Reato introdotto nel dicembre 2014 dal disegno di legge "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio".



anticorruzione”), approvato definitivamente dalla Camera il 31 ottobre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 novembre 2012, inserisce nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

- il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), abbinandola alle misure previste per corruzione e concussione (D.Lgs. 231/2001, art. 25);
- il reato di corruzione tra i privati (D.Lgs. 231/2001, art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile (come rilevato da *“Transparency International”*, l'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis, prevede la responsabilità per le imprese che corrompono, ma non per le imprese che vengono corrotte).

Ad oggi, quindi, tra i reati cd. *“presupposto”* sono contemplati:

- i. i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ii. i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- iii. i reati societari;
- iv. i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- v. i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato;
- vi. i delitti contro la personalità individuale;
- vii. i reati transnazionali;
- viii. i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ix. i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- x. i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati;
- xi. i delitti di criminalità organizzata;
- xii. i delitti contro l'industria e il commercio;



- xiii. i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- xiv. induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- xv. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- xvi. i reati ambientali.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001.

1.2 L'adozione del "modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità *de qua* qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;



2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad es. "Linee Guida") redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati e approvati al Ministero della Giustizia.



2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

2.1 Individuazione dei rischi e protocolli

Nella predisposizione del presente Modello, la FIGC si è ispirata ai principi di cui alle Linee Guida predisposte da Confindustria. In particolare, il Modello è stato predisposto sulla base dell'ultima versione delle Linee Guida di Confindustria aggiornata nel marzo 2014.

Gli elementi che le Linee Guida indicano come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- individuazione delle attività sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controlli interni in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure;
- la previsione di obblighi di informazione in capo all'Organismo di Vigilanza.

2.2 Il "sistema di controllo preventivo"

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 individuate da Confindustria sono di seguito elencati.

a) per i reati di natura dolosa:

- l'adozione di un codice etico o di comportamento;
- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un *corpus* di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;



- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- la comunicazione al personale deve essere capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta;
- lo svolgimento di attività di formazione del personale coinvolto nelle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati cd. "presupposto".

b) per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché per i reati ambientali punibili per colpa. Oltre a quelle già sopra menzionate, le componenti del sistema di controllo sono:

- lo svolgimento di attività di formazione e addestramento adeguata alle mansioni di ciascun lavoratore/operatore;
- la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli;
- l'armonizzazione della gestione operativa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con quella complessiva dei processi aziendali;
- la previsione di un sistema di monitoraggio della sicurezza le cui modalità e responsabilità devono essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;



- applicazione del principio di separazione delle funzioni ("nessuno può gestire in autonomia un intero processo");
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.



3. IL MODELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

3.1 La Federazione Italiana Giuoco Calcio

La Federazione Italiana Giuoco Calcio è stata fondata a Torino il 15 marzo 1898 con la denominazione Federazione Italiana Football (FIF) ed è stata riconosciuta, nel 1905, dalla Federazione Internazionale (FIFA). Nel 1909 ha assunto la denominazione definitiva di Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

Nel 1921 da una procedura di scissione è seguita la costituzione della Confederazione Calcistica Italiana (CCI) che ha organizzato un proprio campionato nazionale. L'anno seguente, il 26 giugno 1922, si è tornati alla riunificazione. Nell'estate del 1926, per interessamento diretto del CONI, sono state emanate le "Carte di Viareggio" con cui si è operata una prima distinzione tra giocatori "dilettanti" e "non dilettanti". Nell'agosto 1948 è stato istituito il Consiglio Nazionale delle Leghe e nel 1959 definita l'organizzazione della Lega Nazionale Professionisti. Nel 2010 la Lega Nazionale Professionisti si è divisa in Lega Nazionali Professionisti serie A e serie B. Attualmente sono costituite anche la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND).

3.2 Funzione e scopo del Modello

La FIGC ha deciso, anche in attuazione dello Statuto federale, di conformarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, in quanto è consapevole che tale iniziativa rappresenti un'opportunità volta anche a rafforzare il proprio sistema di controllo, cogliendo, al contempo, l'occasione per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai suddetti temi, ai fini di una più adeguata prevenzione dei reati.

La FIGC è, infatti, sensibile alle aspettative dei propri associati e degli *stakeholder* in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di Reati da parte dei propri soggetti apicali. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse della FIGC, si richiede anche a



Consulenti/Collaboratori, Fornitori e Partner di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate nel Modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *corporate governance* della FIGC in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consente di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

3.3 Caratteristiche del Modello

Caratteristiche del presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo capaci di identificare le anomalie del sistema e da strumenti di intervento volti a contrastare le anomalie. L'efficacia del Modello, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei a rilevare "sintomatologie da illecito".

La specificità

La specificità del Modello ne determina l'efficacia:

1. specificità delle Attività Sensibili ex art. 6, comma 2, lett. a), D.Lgs. 231/2001, che impone una "mappatura" delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nelle "attività sensibili" ex art. 6, comma 2, lett. b), D.Lgs. 231/2001.

L'attualità



Il Modello è idoneo a ridurre i rischi di reato solo se costantemente adattato alla struttura e all'attività d'impresa, per questo motivo la disposizione di cui all'art. 6, D.Lgs. 231/2001 attribuisce all'Organismo di Vigilanza il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto, invece, stabilisce che è necessaria una verifica periodica del Modello per una sua efficace attuazione; contestualmente si deve procedere ad una sua modifica allorquando siano scoperte violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della FIGC.

3.4 La costruzione del Modello e la sua struttura

Con la finalità di migliorare la propria *governance* e di ridurre il rischio di commissione dei Reati, la FIGC ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del Decreto.

A tale scopo sono state svolte una serie di attività propedeutiche dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle Attività Sensibili, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1. Identificazione delle Attività Sensibili ("as-is analysis")

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i Reati.

L'identificazione delle cd. Attività Sensibili, al fine della loro corretta gestione, è stata così eseguita:

- esame della documentazione;
- interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura organizzativa;
- ricognizione sulla passata attività della FIGC;



- esame delle procedure di controllo vigenti e dei processi organizzativi attuati nella FIGC.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio astratto di commissione di uno dei reati cd. "presupposto". Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione e di controllo delle Attività Sensibili e la loro conformità ai principi di controllo interno comunemente accolti.

2. Effettuazione della "Gap Analysis"

Sulla base della situazione aziendale esistente nella FIGC a seguito della "*as-is analysis*" (Attività Sensibili individuate e descrizione delle criticità in esse riscontrate) e alla luce delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare nell'ambito delle Attività Sensibili sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione per la FIGC del Modello ex D.Lgs. 231/01.

3. Predisposizione del Modello.

Il presente Modello è costituito dai seguenti documenti:

- i. una "Parte Generale", contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello e dal D.Lgs. 231/2001 e il sistema disciplinare (capitolo 6);
- ii. una "Parte Speciale", contenente per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 e astrattamente ipotizzabili in relazione all'attività svolta dalla FIGC. Per ciascuna famiglia di reato sono state associate le relative attività sensibili, le funzioni/Aree interessate, ivi inclusi i Settori e l'AIA, ed i presidi organizzativi/di controllo posti a prevenzione della potenziale commissione dei reati medesimi.
- iii. il Codice Etico, il quale rappresenta lo strumento base di implementazione dell'etica all'interno della Federazione, nonché un mezzo che si pone a garanzia ed a sostegno della reputazione della stessa, in modo da creare fiducia verso



l'esterno. L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati, di cui al D.Lgs. 231/2001, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi trovano la loro collocazione naturale nel Codice Etico adottato dalla FIGC, che costituisce parte integrante del presente Modello.

3.5 I reati cd. "presupposto"

Di seguito sono riportate le singole fattispecie dei cd. reati "presupposto".

Reati contro la P.A.

Si tratta dei seguenti reati:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.),
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Si tratta dei seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete (art. 455 c.p.);



- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati Societari

Si tratta dei seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);



- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Si tratta dei seguenti reati:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni 70 e 80, volta a combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ai sensi della quale commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
(a) un atto che costituisce reato ai sensi di uno dei trattati elencati nell'allegato alla Convenzione citata; ovvero



(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).
Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Reati nei confronti della personalità individuale

Si tratta dei seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico (art. 600-ter, co. 1 e 2 c.p.);
- distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione e cessione, anche gratuita, di materiale pedo-pornografico o di informazioni per l'adescamento o lo sfruttamento sessuale di minori (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.);



- detenzione di materiale pedo-pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- organizzazione o propaganda di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato

Si tratta dei seguenti reati ed illeciti amministrativi:

- reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
- illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

Reati transnazionali

Si tratta dei seguenti reati, se commessi a livello "transnazionale":

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 - bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Si tratta dei seguenti reati:



- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.).

Reati di riciclaggio

Si tratta dei seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter1).

Reati informatici

Si tratta dei seguenti reati:

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);



- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Delitti contro l'industria ed il commercio

Si tratta dei seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio. (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza. (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali. (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio. (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Delitti di criminalità organizzata

Si tratta dei seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);



- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore

Si tratta dei seguenti reati (vedi art. 171 l. n. 633/1941 per un maggior dettaglio):

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 473 c.p.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Reati ambientali

Si tratta dei seguenti reati (vedi il D.Lgs. n. 121/2011 per un maggior dettaglio):

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006);



- Reati in materia di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito dei rifiuti (art. 259 del D.Lgs. 152/2006);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis D.Lgs. 152/2006);
- Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992);
- Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993);
- Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, D.Lgs. 152/2006);
- Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, D.Lgs. 202/2007);
- Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, D.Lgs. 202/2007);
- Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, D.Lgs. 202/2007).

3.6 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella FIGC, rilevati in fase di *"as-is analysis"*, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati cd. *"presupposto"* e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Tali procedure non sono riportate dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.



Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili;
2. i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - attribuire ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura organizzativa, il compito di verificare l'efficace e corretta attuazione del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - fornire all'OdV risorse adeguate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - verificare l'adeguatezza del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
 - sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli organizzativi delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
3. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
4. la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali specifici volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.

3.7 La procedura di adozione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa, la FIGC, in conformità alle sue politiche, ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera del Consiglio federale. Con la medesima delibera, a seguito di adeguata informativa sul possesso dei requisiti richiesti da parte di ciascun membro, è



stato istituito l'Organismo di Vigilanza, con la determinazione dei relativi poteri. Ciascun membro del Consiglio federale ha altresì espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello, come risulta dal verbale della delibera. Anche il Collegio dei revisori dei conti ha preso atto del presente Modello impegnandosi formalmente al rispetto del Modello medesimo.

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a), D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio federale. A tal fine sono da intendersi come "sostanziali" quelle modifiche e integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel Sistema Disciplinare. Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali, il Consiglio federale delega il Comitato di presidenza, al quale è altresì attribuito il potere, anche su suggerimento dell'OdV, di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della FIGC – potranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili, così come indicate in ciascuna Parte Speciale del presente Modello.

Tutte le suddette modifiche saranno comunicate al Consiglio federale con cadenza annuale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.



4. L' ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della FIGC (art. 6.1, *b*) del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo "interno" alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

Con l'espressione "interno all'ente" si intende un organismo nominato dalla FIGC con Componenti interni all'ente o anche esterni, che sia dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza e controllo relativa al Modello, non dotato di deleghe di funzioni operative e che risponda direttamente al Consiglio federale.

La FIGC ha privilegiato la scelta di affidare la funzione di vigilanza ad un organismo collegiale, e non monocratico, allo scopo sia di dotare il suddetto organo delle competenze professionali necessarie per una corretta ed efficiente operatività, sia di dotare la struttura di un elevato grado di indipendenza ed autonomia, in considerazione, altresì, delle caratteristiche richieste dalla legge e dalla giurisprudenza in materia e, precisamente:

a) autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico.

In particolare, è necessario che l'OdV:

1. sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
2. abbia possibilità di accesso alle informazioni rilevanti della FIGC;



3. sia dotato di adeguate risorse finanziarie e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

Invece, con specifico riferimento al requisito dell'indipendenza, i membri dell'OdV non devono trovarsi in una situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la FIGC né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura organizzativa, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare nel contesto di formazione del bilancio di previsione della FIGC una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.);

b) onorabilità e requisiti per la nomina. Non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente dalla carica:

1. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile, ovvero coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (legge contro la mafia);
3. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (disciplina del



fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

- a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e ss. del Testo Unico Bancario, i reati di Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto;
4. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno alla FIGC nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
 5. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF (D.Lgs. n. 58/1998).

c) comprovata professionalità e capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione, revisione, contabilità e finanza;



d) continuità d'azione. L'OdV deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla FIGC, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non deve svolgere mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività associativa che ad esso si richiede.

e) disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. L'OdV così costituito provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del Consiglio federale su proposta del Presidente federale. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la FIGC.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, e da tutto quanto sopra indicato, il Consiglio federale della FIGC, su proposta del Presidente federale ha ritenuto che l'Organismo di Vigilanza che meglio risponde ai requisiti indicati dal Decreto debba essere composto da tre professionisti, dotati di specifiche capacità ispettive e di controllo ed esperti di *corporate governance* in generale e di *compliance* al Decreto in particolare.

4.2 Durata in carica

Il Consiglio federale su proposta del Presidente federale provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare: a tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti nel corso della riunione consiliare



adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* verrà allegato al relativo verbale.

L'OdV viene nominato per un periodo di tre anni. I membri sono nominati per un mandato non rinnovabile.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio federale.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio federale della FIGC;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della FIGC;
- c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la FIGC, con società da essa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'eventuale appartenenza al Collegio dei revisori dei conti, né intrattenere significativi rapporti d'affari i Dirigenti federali;
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare dei consiglieri esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 4.1 che precede.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'atto della nomina, sono tenuti a dichiarare l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, successivamente, comunicare immediatamente al Comitato di presidenza ed agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio federale se non per giusta causa.



Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della FIGC ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, anche non passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 4.9;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura organizzativa, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Presidente federale, il quale a sua volta informerà il Consiglio federale affinché prenda senza indugio le decisioni del caso. L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio federale su proposta del Presidente federale provvede a nominare nuovi componenti.

4.3 Funzione e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti/Collaboratori e dei Partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura organizzativa ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei c.d. reati "presupposto";
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:



i. Verifica e controllo:

- a. attuare le procedure di controllo previste dal Modello;
- b. proporre all'approvazione del Consiglio federale l'adozione di procedure interne per il rafforzamento del sistema di controlli interni;
- c. condurre ricognizioni sull'attività della FIGC ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
- d. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla FIGC, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi sociali deputati;
- e. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- f. coordinarsi con le altre funzioni (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni competenti: a) sugli aspetti dell'attività associativa che possono esporre la FIGC al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti/Collaboratori e Partner che operano per conto della FIGC nell'ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della FIGC;
- g. attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

ii. Formazione:

- a. vagliare i programmi di formazione per i Dipendenti/Collaboratori e gli Organi Sociali elaborati dalla FIGC così come il contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare a tutti i Destinatari, finalizzate a fornire agli stessi la



necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;

b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, ivi compresa la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

iii. Sanzioni:

a. coordinarsi con le funzioni competenti e con gli Organi Sociali per valutare l'adozione da parte di questi ultimi di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 6).

iv. Aggiornamenti:

a. interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;

b. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni interessate;

c. monitorare, ove presente, l'aggiornamento dell'organigramma, nel quale è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni l'evoluzione della struttura della FIGC, con particolare riferimento a quelle attività di riorganizzazione interna da cui possano derivare conseguenze per l'applicabilità del modello organizzativo.

4.4 Poteri dell'OdV

L'OdV ha, *ex lege*, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura della FIGC o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali o alle funzioni competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV sarà